

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7891 Anno 2018

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: MORELLI FRANCESCA

Data Udienza: 16/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato il

avverso l'ordinanza del 28/08/2017 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI


Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore *av.*

del' on

il difensore presente si riporta ai motivi

rim. sost. l' on



RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Potenza che aveva disposto l'applicazione, nei confronti dello stesso, della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art.603 bis commi 1, 3 e 4 c.p..

2. Il ricorso, proposto dal difensore dell'indagato, si articola su tre motivi.

Con il primo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al rigetto dell'eccezione sollevata dalla difesa in merito alla mancata trasmissione al Tribunale del Riesame, nei termini di cui all'art.309 co.5 c.p.p., dell'interrogatorio dell'indagato.

Si evidenzia, in proposito, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha circoscritto l'obbligo di trasmissione dell'interrogatorio dell'indagato ai soli casi in cui contenga elementi di prova a lui favorevoli ed il Tribunale, al fine di stabilirlo, avrebbe dovuto valutare se, in base alla prospettazione difensiva contenuta nelle memorie depositate, le circostanze emerse in sede di interrogatorio contenessero, o meno, elementi concreti volti a confutare l'accusa.


Sotto tale profilo, la motivazione dell'ordinanza sarebbe carente e contraddittoria.

2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla replica data dal Tribunale agli argomenti difensivi relativi alla incertezza della contestazione, non tanto in relazione ad una compressione del diritto di difesa, quanto piuttosto in considerazione dell'effettiva rilevanza penale della condotta.

Si sostiene, infatti, che la condotta attribuita all'indagato non rientra fra quelle sanzionate dall'art.603 bis c.p. dal momento che egli non ha tratto alcun vantaggio dall'asserito sfruttamento dei braccianti agricoli ed erroneamente il GIP ha ritenuto irrilevante stabilire se egli abbia agito a fine di lucro o semplicemente per aiutare i propri connazionali.

2.2. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali con riguardo alla valutazione del quadro indiziario, soprattutto in relazione alle censure esposte nelle memorie difensive presentate al Tribunale.

Si evidenzia, in particolare, un travisamento della prova laddove è stato attribuito valore indiziario al reperimento, nello zaino dell'indagato, di un elenco di 93 nominativi che, tuttavia, non corrispondono a quelli dei braccianti identificati.



Il Tribunale avrebbe poi omesso l'esame delle censure difensive attinenti la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal coindagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (Sez.U. n.25 del 26.9.00, dep.11.1.01, Rv.217443) e delle successive pronunce di legittimità secondo cui " L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod.proc.pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma quinto, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse; detta valenza dell'atto - ove si voglia sostenere che dalla sua mancata trasmissione derivi la caducazione della misura cautelare - deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame" (Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013 Rv. 257932; Sez. 6, n. 12257 del 03/02/2004 Rv. 228469).

Il ricorrente non indica, infatti, quali siano le affermazioni, contenute nell'interrogatorio, di contenuto favorevole all'indagato ed idonee a scardinare il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento cautelare; tenuto conto, altresì, che il Tribunale ha comunque dato atto, nel provvedimento impugnato, della versione dei fatti proposta dall' ,

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, posto che l'art.603 bis c.p., come modificato dalla l.199/16, punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la collocazione della norma, nel libro II del codice penale riguardante i delitti contro la persona e la libertà individuale, avvalorata e non certo smentisce tale conclusione.

3. Sono inammissibili anche le censure relative alla valutazione del quadro indiziario, tenuto conto che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o



manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concluzione dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

3.1. In tale prospettiva non assumono rilevanza le osservazioni relative alla differenza fra i nominativi trascritti nell'elenco sequestrato all'imputato e quelli dei lavoratori identificati (anzi potrebbero far ritenere che l'illecita attività dell'indagato coinvolgesse anche altri lavoratori) e neppure quelle relative alla valenza probatoria delle dichiarazioni del coindagato, rispetto alle quali il provvedimento impugnato, alle pagine 8 e 9, individua i riscontri esterni individualizzanti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 gennaio 2018